

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 26-3694

Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (DGR 5.06.2017, n. 22-5139). Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla DGR 25.09.2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuita' con quanto disposto dalla DGR 26.02.2021, n. 9-2916.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" dispone che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

il Piano regionale di qualità dell'aria (di seguito, denominato "PRQA") è stato approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e nel rispetto del D.Lgs. 155/2010;

la deliberazione della Giunta regionale n. 24-903 del 30 dicembre 2019, modificando la D.G.R. n. 41-855 del 29 dicembre 2014, ha verificato e aggiornato la zonizzazione del territorio e la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010;

al fine di assicurare una valutazione e gestione unitaria della qualità dell'aria ambiente a livello sovraregionale e nazionale, sono stati sottoscritti:

- in data 9 giugno 2017, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (di seguito, denominato "Accordo di bacino padano");
- in data 4 giugno 2019, il Protocollo di Intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria", tra la Presidenza del Consiglio, i Ministri dell'ambiente, dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che individua le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico in Italia.

Preso atto che:

- con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM₁₀ rispettassero i valori limite fissati dalla Direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui quelle della Regione Piemonte;
- la Commissione Europea ha avviato, successivamente, due procedure di infrazione:

- la procedura di infrazione n. 2014/2147 (con deferimento alla Corte di Giustizia Europea, C-644/18 del 13/10/2018, per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀);
- la procedura di infrazione n. 2015/2043 (parere motivato del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂), ormai in fase avanzata;
- con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 Comuni circostanti,
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 Comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 Comuni;
 per un totale di 947 Comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi", sono state approvate, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei protocolli operativi in allora vigenti, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei Comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei Comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri Comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come

riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);

- con la medesima deliberazione, è stato disposto di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti alle limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata D.G.R.).

Richiamato, altresì, che:

- successivamente alla citata sottoscrizione dell'Accordo di bacino padano, con deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le *"Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della Legge 88/2009"*;
- tali misure ed i Comuni territorialmente interessati dalle stesse sono state successivamente aggiornate e integrate con le dD.G.R. n. 29-7538 del 14 settembre 2018, n. 57-7628 del 28 settembre 2018, n. 8-199 del 9 agosto 2019, n. 14-1996 del 25 settembre 2020, fino alle citate disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, approvate con la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;
- in particolare, a partire dalla sopra citata D.G.R. n. 57-7628 del 28 settembre 2018, sono stati approvati schemi di ordinanze sindacali tipo, al fine di agevolare l'applicazione uniforme delle disposizioni sul territorio regionale da parte dei Comuni territorialmente interessati;
- la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", come modificata dalla L.R. 4 gennaio 2021, n. 2, dispone all'articolo 6 che il Piano regionale di qualità dell'aria possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti Comuni alle Regioni del Bacino Padano e che a tal fine, in prima applicazione, la Regione Piemonte possa avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati;
- la Giunta regionale, con D.G.R. 28 luglio 2020, n. 5 – 1744, precedentemente all'adozione della sopra menzionata Legge regionale 2/2021 di modifica della Legge regionale 43/2000, aveva deliberato l'adesione, adeguandolo alla realtà piemontese, al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli Inquinanti) già operativo in Regione Lombardia, dando atto della necessità di sua implementazione;
- con la citata D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, di approvazione delle disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, sono state descritte le caratteristiche del sistema MOVE IN, quale azione di sistema finalizzata al maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini, nonché ad aumentare la conoscenza sulle abitudini di mobilità dei cittadini piemontesi, richiamando e specificando, in particolare, quanto segue:
 - il sistema, a fronte dell'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;
 - la limitazione del traffico è estesa territorialmente a tutti i Comuni oggetto di limitazioni e non solo sulle aree urbanizzate (dove attualmente sono in vigore le misure strutturali) e temporalmente a tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 (non solo in alcuni giorni e fasce orarie, come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);
 - all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento;
 - il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee di limitazione della circolazione in caso di previsione di perduranti situazioni di accumulo degli inquinanti;

- la soglia chilometrica annuale è stabilita nel rispetto degli obiettivi di riduzione degli inquinanti stabiliti dal PRQA;
- con determinazione dirigenziale D.D. 357/A1602B/2021 del 07/06/2021 sono stati approvati i documenti tecnici per l'avvio del progetto MOVE IN, pienamente operativo sul territorio piemontese dalla data del 30 luglio 2021.

Dato atto che:

- nel quadro delle limitazioni della circolazione veicolare connesse alla qualità dell'aria, il sistema MOVE IN si configura quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali, finalizzata alla responsabilizzazione dei cittadini piemontesi e a rendere più semplice l'applicazione delle limitazioni alla circolazione;
- i veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, in ragione della loro categoria e classe ambientale (categoria Euro) di appartenenza, possono ora aderire al servizio MOVE IN e, conseguentemente, circolare alle condizioni sopra richiamate, entro un chilometraggio limite annuale rapportato all'effettivo potenziale inquinante, stabilito nel rispetto degli obiettivi di riduzione degli inquinanti stabiliti dal PRQA, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;
- conseguentemente, l'entrata in vigore del nuovo sistema MOVE IN consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;
- tale scenario è stato condiviso durante l'incontro con i Comuni piemontesi interessati dai provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare, svoltosi in data 13 luglio 2021, nonché con i partecipanti alla riunione del tavolo di coordinamento della Città Metropolitana di Torino, tenutosi in data 20 luglio 2021;
- le misure previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano rappresentano un insieme di misure minime da applicarsi in maniera omogenea e congiunta su tutto il territorio regionale e che le stesse possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, tenuto conto dell'avvenuta operatività sul territorio piemontese del sistema MOVE IN quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali di limitazione della circolazione veicolare;
- aggiornare conseguentemente lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. 25 settembre 2020, n. 14-1996, approvando, in sua sostituzione, lo schema di ordinanza sindacale tipo, allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano.

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”, così come modificata dalla Legge regionale 4 gennaio 2021, n. 2;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854 “Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria ai sensi della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43”;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 42-5805;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 57-7628;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364 – 6854;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 8-199;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 14-1996;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di aggiornare, nell’ambito dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, tenuto conto dell’avvenuta operatività sul territorio piemontese del sistema MOVE IN, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2020, n. 5 – 1744 ed alla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali di limitazione della circolazione veicolare;
- di aggiornare conseguentemente lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui all’Allegato 1 alla D.G.R. 25 settembre 2020, n. 14-1996, approvando, in sua sostituzione, lo schema di ordinanza sindacale tipo, allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per l’applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un’attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall’Accordo di Programma del Bacino Padano;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)

Allegato

Allegato 1

1.1 SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI, da seguire per i seguenti Comuni, non interessati da limitazioni anche del traffico veicolare:

- *Comuni localizzati nelle zone in cui è ripartito il territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, denominate Pianura (codice zona IT0119) e Collina (codice zona IT0120), esclusi i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo l'individuazione e l'elencazione riportate nell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903.*

Oggetto: **Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni**

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) dispone che, in tali casi, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo di bacino padano"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo.

Le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);
- con d.g.r. n. *****, del *****, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire

un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

[inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino o dalla Provincia di appartenenza, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000]

Considerato che:

il Comune di *[denominazione del Comune]* è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, non relative al settore trasporti, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, già in vigore dal 1° marzo 2021, come disposto dall'Ordinanza comunale n. *****, del ***** *[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021]*, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Ritenuto che:

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Vista l'Ordinanza comunale n. ****, del ***** *[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021]*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ****, del ****, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

Visto *[inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 43 del 7 aprile 2000]*.

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non

contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- 1.2** divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:

- 2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.

- 2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

Al raggiungimento dello stato di allerta di 2° livello (colore “Rosso”), sono confermate e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente punto 2.1

3. *[Richiamo alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni di cui ai punti precedenti, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali]*

Comunica

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sito internet del Comune di

Avverte

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Luogo e data]

IL SINDACO

1.2 SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI, da seguire per i seguenti Comuni, interessati da limitazioni anche del traffico veicolare:

- *tutti i Comuni localizzati nella zona, appartenente alla ripartizione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, denominata Agglomerato di Torino (codice zona IT0118)*
- *Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti localizzati nelle zone in cui è ripartito il territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, denominate Pianura (codice zona IT0119) e Collina (codice zona IT0120), secondo l'individuazione e l'elencazione riportate nell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903*

Oggetto: Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) dispone che, in tali casi, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo di bacino padano"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo.

Le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva

2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);
- l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune ha aderito con l'Ordinanza n. ****, del ****, consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni,

stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

- con d.g.r. n. *****, del ***** 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

[inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino o dalla Provincia di appartenenza, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000]

Considerato che:

il Comune di *[denominazione del Comune]* è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, già in vigore dal 1° marzo 2021, come disposto dall'Ordinanza comunale n. *****, del ***** *[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021]*, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che:

l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che :

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista l'Ordinanza comunale n. ****, del ***** *[riferimenti ordinanza di recepimento delle disposizioni straordinarie di cui alla d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021]*

Vista l'Ordinanza comunale n. ****, del ***** *[riferimenti ordinanza di adesione al Sistema MOVE IN, di cui alla d.g.r. 28 luglio 2020, n. 5-1744]*

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ****, del *****, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

Visto [inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 43 del 7 aprile 2000].

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO":

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore "ROSSO"

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

- 2.2.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

- 3.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

- 4.1 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.3 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 5.1 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.2 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica (accompagnata da idonea documentazione);
- 5.3 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.4 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.7 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano e che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.12 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.18 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

[Ulteriori deroghe possono essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali]

Comunica

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sito internet del Comune di

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

[Inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l'accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso all'area limitata. Le limitazioni veicolari possono inoltre essere sospese nelle aree che in determinati periodi dell'anno non sono servite dal trasporto pubblico locale].

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

Avverte

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;
-

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Luogo e data]

IL SINDACO
